

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3525

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, PASTORINO

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti sanitari o igienici destinati alle donne

Presentata il 12 gennaio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha stabilito — oltre l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dal 21 al 22 per cento — anche gli invariati criteri d'individuazione dei prodotti classificati « essenziali » rientranti nelle norme specifiche del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La legge vigente sulle aliquote dell'IVA prevede un'agevolazione per i prodotti

considerati di prima necessità come alcuni generi alimentari, libri, giornali e riviste, materiali terapeutici e altro, ai quali è applicata l'imposta agevolata al 4 per cento anziché al 22 per cento.

L'aliquota dell'IVA al 22 per cento influisce notevolmente sul prezzo al consumo di quei beni « di prima necessità » che a oggi non rientrano nelle tabelle dell'aliquota agevolata al 4 per cento o 10 per cento, come ad esempio tutti i prodotti igienici o sanitari destinati alle donne: assorbenti igienici, tamponi, coppe e spugne mestruali.

In Italia l'IVA sugli assorbenti è al 22 per cento, un prodotto quindi considerato un bene di consumo non di prima necessità, bensì classificato pari a qualsiasi altro

prodotto rientrante nella categoria di altri beni come: *tablet*, borse, trucchi, profumi, e altro.

Con questa proposta di legge si chiede che i prodotti igienico-sanitari femminili siano considerati per quello che sono e cioè beni essenziali e che conseguentemente anche la tassazione sia ridotta.

Vale la pena ricordare la detassazione del Governo britannico che ha ridotto l'IVA al 5 per cento sui prodotti sanitari femminili, considerandoli prodotti « di prima necessità » e la più recente decisione del Governo francese, che nel dicembre 2015 ha detto addio alla cosiddetta « *tax tampon* », che tassava al 20 per cento gli assorbenti igienici femminili. D'ora in poi gli assorbenti (tamponi, assorbenti esterni e coppette mestruali) sono tassati al 5,5 per cento.

Se pensiamo che l'essere donna implica avere, nell'arco della propria vita, le mestruazioni una volta al mese, per circa quaranta anni, è necessario riflettere anche su quanto incide economicamente l'acquisto e l'uso di assorbenti e tamponi —

che non sono una scelta ma una necessità — poiché permettono alle donne una piena partecipazione alla vita sociale anche nei giorni del ciclo mestruale, come ad esempio poter uscire di casa, andare al lavoro e altro.

Tuttavia il problema non deve essere valutato semplicemente da un punto di vista economico-finanziario, ma anche sotto un profilo sociale per il distorto messaggio che si comunica applicando l'IVA a un bene che è considerato di « lusso » — nonostante il ciclo mestruale delle donne sia inevitabile — e quindi classificare gli assorbenti femminili come « non essenziali » è inconcepibile, poiché non sono le donne ad aver scelto di avere il ciclo mestruale ogni mese.

La questione dell'igiene femminile è anche una questione di politica sociale e sanitaria ogni Governo deve riconoscerne l'importanza. Per i motivi esposti è necessario ridurre la tassazione dell'IVA sugli assorbenti igienici, beni di « prima necessità », oggi considerati come prodotti soggetti all'IVA ordinaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Imposta sul valore aggiunto).

1. Ai prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura stabilita dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



17PDL0039070